

Pubblicato il 20/12/2018

N. 01928/2018 REG.PROV.CAU.
N. 02198/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Società Cooperativa Edilizia Celebrano a r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Maria Zuppari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci, 16;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura municipale sita in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;

nei confronti

Nicoletta De Rosa, Daniele Canellini, Maria Muscara' non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della Disposizione Dirigenziale n. 4 del 14/3/2018, repertorio 1467 del 16/3/2018, successivamente notificata in data 19/3/2018, del Servizio Sistema Infrastrutture di Trasporto, delle Opere Pubbliche a Rete e dei Parcheggi del comune di Napoli, con il quale è stato adottato il provvedimento di risoluzione ex art. 1456 del cod. civ. della convenzione repertorio n. 83788 del 22/1/2013 stipulato con la ricorrente ed avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie su area comunale per la realizzazione del parcheggio pertinenziale denominato Piazza Leonardo e della relativa nota di trasmissione prot. 0266668 del 19/3/2018;

b) per quanto possa occorrere, della nota prot. 729684 del 27/9/2018 del Servizio Sistema Infrastrutture di Trasporto, delle Opere Pubbliche a Rete e dei Parcheggi del comune di Napoli, con il quale è stato comunicato l'avvio del procedimento di risoluzione della convenzione indicata sub "a" ex art. 7 L. 241/90;

c) del provvedimento del Servizio Sistema delle Infrastrutture di Trasporto, delle Opere Pubbliche a Rete e dei Parcheggi prot. n. 0314415 del 4/4/2018, con il quale è stata respinta la richiesta di variante del parcheggio, con riduzione dei piani da tre a due e la destinazione di uno dei due piani a parcheggio pubblico a rotazione;

d) di tutti gli atti preordinati, conseguenti, collegati e/o comunque lesivi per l'interesse della ricorrente ivi compresa, e per quanto di ragione, di tutti gli atti e di tutta la pregressa corrispondenza intercorsa tra la ricorrente e l'Amministrazione comunale in relazione al rapporto concessorio indicato sub "a", se ed in quanto lesiva per la ricorrente e segnatamente: delle note del

Servizio Sistema Infrastrutture di Trasporto, delle Opere Pubbliche a Rete e dei Parcheggi del comune di Napoli prot. n. 6694 del 4/1/2017 – prot. n. 128673 del 16/2/2017 – prot. n. 214008 del 17/3/2017 -prot. n. 278752 del 7/4/17;

nonché:

e) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al risarcimento in forma specifica alla realizzazione del parcheggio di cui alla convenzione repertorio n. 83788 del 22/1/2013, subordinatamente per il risarcimento del danno per equivalente, corrispondente alla somma di tutte le opere realizzate in esecuzione del rapporto concessorio con particolare riferimento alla realizzazione della opere di spostamento dei sottoservizi propedeutici alla realizzazione del parcheggio e segnatamente della rete fognaria, nonché per il rimborso di tutti gli oneri e spese sostenute per la cantierizzazione e la tenuta del cantiere e, comunque, di tutte le spese collegate all'esecuzione della concessione oggetto di risoluzione ammontanti in €. 2.000.000,00 (duemilioni/00) ovvero della somma maggiore o minore che l'On. TAR adito riterrà dovuta, anche a seguito di CTU da espletarsi in corso di causa e di cui si fa sin d'ora espressa richiesta.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\11\2018 :

f) della diffida del Comune di Napoli prot. PG/2018/749958 del 28/8/2018, successivamente comunicata e gli atti ad essa collegati;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26\11\2018:

previa adozione delle opportune misure cautelari:

g) della nota del Comune di Napoli prot. PG/2018/981555 del 12 novembre 2018, con la quale si preannunzia l'esecuzione forzata dello sgombero, con presa del cantiere fissata per il giorno 28/11/2018;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso e i ricorsi per motivi aggiunti riguardano:

-) la risoluzione della convenzione stipulata tra Comune di Napoli e la cooperativa ricorrente per la realizzazione di un parcheggio interrato in Napoli nei pressi di Piazza Leonardo;

-) i successivi provvedimenti con cui il Comune di Napoli ordina lo sgombero del cantiere strumentale alla realizzazione del progetto medesimo;

Considerato che, impregiudicata la valutazione del merito della vicenda:

-) la rimozione del cantiere non appare suscettibile di pregiudicare in maniera irrimediabile gli interessi della cooperativa tanto rispetto alla realizzazione dell'opera quanto, a maggior ragione, relativamente alla richiesta risarcitoria, limitata, peraltro, al rimborso delle spese sostenute;

-) in ogni caso, appare prevalente l'interesse pubblico alla piena fruizione della Piazza rispetto a quello della cooperativa al mantenimento di un cantiere che, all'esito dell'eventuale decisione di accoglimento nel merito, potrà essere aperto nuovamente;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase per la peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),

-) Respinge l'istanza cautelare;

-) Compensa le spese di lite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018
con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente FF

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Ida Raiola

IL SEGRETARIO